



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 38 del D. L.vo 12/4/2006 n. 163 abrogato dal D. L.vo 50/2016 a mente del quale, comma 1 n. 2, era prevista per una serie di soggetti esattamente individuata l'esclusione "dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi..." nel caso di pendenza di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione - art.3 L. 27/12/1956 n. 1423, ora art. 6 D. L.vo n. 159/2011;

Visto il D. L.vo n. 50/2016 (art. 217, co. 1, lett. e) che ha abrogato il D. L.vo 163/2006;

Considerato che lo stesso D. L.vo n. 50/2016 prevede, al comma 2 dell'art. 80, quale motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, anche la sussistenza di cause di decadenza, sospensione e divieto previste dall'art. 67 del D. L.vo 159/2011;

Considerato che l'art. 67 richiamato al periodo precedente, al comma 2, richiede la definitività del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione ai fini del divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Considerato, ancora, che l'informazione relativa alla definitività del provvedimento è ricavabile dal certificato del Casellario giudiziario rilasciato dalla Procura della Repubblica (D.P.R 313/02, art. 3, comma 1 lett.b));

la Cancelleria delle Misure di Prevenzione non è più tenuta al rilascio di certificazione, a seguito di richieste, circa la pendenza di misure di prevenzione.

Si comunichi, per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente di Sezione competente, nonché al Direttore Amministrativo responsabile per il seguito di competenza.

Si provveda altresì, a pubblicare la presente disposizione sul sito Web di questo Tribunale.

Reggio Calabria, 24/11/2017

Il Dirigente Amministrativo
-Dott. Giuseppe Guzzocrea-

Il Presidente del Tribunale
-Dott.ssa Mariagrazia Lisa Arena-